

# DISPOSIZIONI PER LA CACCIA NEI SITI RETE NATURA 2000 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 2025/2026

## 1) Misure minime uniformi applicate a tutte le ZPS (Decreto Pecoraro Scanio e Delibere Regionali 2009-2013):

In tutte le ZPS lombarde

- **È vietato effettuare la preapertura** dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- nel mese di **gennaio la caccia da appostamento fisso e temporaneo e la caccia vagante sono consentite solo per due giornate fisse settimanali** indicate nel calendario venatorio, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- **nelle ZPS classificate come zone umide è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie** codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);
- **nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani**, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche **è vietata la caccia in data antecedente al 1° ottobre**, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- **è vietato esercitare dell'attività venatoria in deroga** ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- utilizzare di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010 (ORA VEDI DIVIETO NAZIONALE DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI CONTENENTI PIOMBO SINO A DISTANZA DI 100 METRI);
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

- svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

## **2) Divieti introdotti con la VINCA sul calendario venatorio per la stagione 2025/2026**

1. in tutti i siti della Rete Natura 2000 è previsto il **divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati** (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente;
2. **nelle aree di seguito elencate, è comunque previsto il divieto di detenzione e utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati** (ad eccezione della caccia al cinghiale effettuata nei termini della specifica disciplina), laddove consentita dalla normativa vigente:  
area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020005 Lago di Alserio;  
area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2020006 Lago di Pusiano;  
area buffer di 1.000 m dal confine dal sito IT2060016 Valpredina e Misma;  
area buffer di 1.000 m dal confine del sito IT2070020 Torbiere d'Iseo;  
territorio del Parco Regionale Colli di Bergamo;
3. nel restante territorio regionale, laddove non siano utilizzate munizioni atossiche nella caccia agli ungulati, è previsto l'obbligo di seppellimento nel terreno, ad una profondità di almeno 40 cm, delle viscere degli ungulati o, preferibilmente, il loro conferimento ai centri lavorazione della selvaggina (o punti di raccolta delle carcasse, centro di sosta o casa di caccia);
4. nell'area buffer di 1.000 m dai confini dei siti della Rete Natura 2000 elencati di seguito è previsto, il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle eventuali zone umide presenti, nonché nel raggio di 100 metri dalle rive più esterne, così come previsto dal Regolamento della Commissione (UE) 2021/57:  
  
IT2020005 Lago di Alserio;  
IT2020006 Lago di Pusiano;  
IT2060016 Valpredina e Misma;  
IT2070020 Torbiere d'Iseo;
5. in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, è previsto che la caccia in forma vagante, laddove permessa dalla normativa vigente, a beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, folaga, porciglione, germano reale, alzavola, codone, fischione, Prontuario predisposto da Federcaccia Lombardia realizzato mediante consultazione dei documenti ufficiali, che rimangono gli unici ad avere effettivo valore.

mestolone, moriglione, marzaiola e canapiglia, è consentita dall'1 fino al 20 gennaio limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi; dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, la caccia alle specie sopra elencate dovrà essere consentita solo da appostamento fisso e in due giornate fisse settimanali:



IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;  
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;  
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;  
IT2010008 Lago di Comabbio;  
IT2010015 Palude Bruschera;  
IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;  
IT2010019 Monti della Valcuvia;  
IT2010021 Sabbie d'Oro;  
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;  
IT2030001 Grigna Settentrionale;  
IT2030003 Monte Barro;  
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;  
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;  
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;  
IT2060004 Alta Val di Scalve;  
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;  
IT2060007 Valle Asinina;  
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;  
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;  
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;  
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;  
IT2070022 Corno della Marogna;  
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;  
IT2080003 Garzaia della Verminesca;  
IT2080005 Garzaia della Rinalda;  
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;  
IT2080008 Boschetto di Scaldasole;  
IT2080010 Garzaia di Sartirana;  
IT2080011 Abbazia Acqualunga;  
IT2080015 San Massimo;  
IT2080016 Boschi del Vignolo;  
IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;  
IT2090003 Bosco del Mortone;  
IT2090007 Lanca di Soltarico;  
IT2090009 Morta di Bertanico;  
IT2090011 Bosco Valentino;  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0006 Lanche di Azzanello;  
IT20A0007 Bosco della Marisca;  
IT20A0015 Bosco Ronchetti;  
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
IT20A0020 Gabbioneta;  
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

6. il prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa vigente, è consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo autorizzati. Tale misura si applica in tutte le ZPS e nelle seguenti ZSC:



IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;  
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;  
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;  
IT2010005 Monte Martica;  
IT2010008 Lago di Comabbio;  
IT2010015 Palude Bruschera;  
IT2010016 Val Veddasca  
IT2010017 Palude Bozza - Monvallina;  
IT2010019 Monti della Valcuvia;  
IT2010021 Sabbie d'Oro;  
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;  
IT2020009 Valle del Dosso;  
IT2030001 Grigna Settentrionale;  
IT2030003 Monte Barro;  
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;  
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;  
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;  
IT2060004 Alta Val di Scalve;  
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;  
IT2060007 Valle Asinina;  
IT2060008 Valle Parina;  
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;  
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;  
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;  
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;  
IT2070011 Torbiera La Goia;  
IT2070012 Torbiere di Val Braone;  
IT2070017 Valli di San Antonio;  
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;  
IT2070022 Corno della Marogna;  
IT2070302 Val Caffaro;  
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;  
IT2080003 Garzaia della Verminesca;  
IT2080005 Garzaia della Rinalda;  
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;  
IT2080008 Boschetto di Scaldasole;  
IT2080010 Garzaia di Sartirana;  
IT2080011 Abbazia Acqualunga;  
IT2080015 San Massimo;  
IT2080016 Boschi del Vignolo;  
IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;  
IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo;  
IT2090003 Bosco del Mortone;  
IT2090007 Lanca di Soltarico;

IT2090009 Morta di Bertonico;  
IT2090011 Bosco Valentino;  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0006 Lanche di Azzanello;  
IT20A0007 Bosco della Marisca;  
IT20A0015 Bosco Ronchetti;  
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
IT20A0020 Gabbioneta;  
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

7. nel sito IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva è comunque essere escluso il prelievo dei Passeriformi da appostamento fisso in caso di copertura nevosa del terreno;
8. è prevista la chiusura del prelievo della cesena in tutte le ZPS, laddove consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2026;
9. non è permesso il posticipo della chiusura del prelievo al 9 febbraio a colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia nelle ZPS sotto elencate:

IT2080017 Garzaia di Porta Chiossa;  
IT2080018 Garzaia della Carola;  
IT2080501 Risaie della Lomellina;  
IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po;  
IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po;  
IT2080703 Po di Pieve Porto Morone;

10. è previsto il divieto di abbattimento di moretta nelle seguenti ZSC:

IT2010008 Lago di Comabbio  
IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa  
IT2010010 Brughiera del Vigano  
IT2010011 Paludi di Arsago  
IT2010012 Brughiera del Dosso  
IT2010013 Ansa di Castelnovate  
IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate  
IT2050005 Boschi della Fagiana  
IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino  
IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa  
IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano  
IT2080015 San Massimo  
IT2080016 Boschi del Vignolo  
IT2080019 Boschi di Vaccarizza  
IT2080026 Siti riproduttivi di Acipenser naccarii  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
ZSC IT20B0016 Ostiglia;

11. è previsto l'inizio del prelievo di quaglia in tutte le ZPS e nelle ZSC di seguito indicate, laddove consentito dalla normativa vigente, a partire dal 1° ottobre 2025:

IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;  
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;  
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;  
IT2090007 Lanca di Soltarico;  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0006 Lanche di Azzanello;  
IT20A0007 Bosco della Marisca;  
IT20A0015 Bosco Ronchetti;  
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
IT20A0020 Gabbioneta;  
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

12. è prevista la chiusura del prelievo del tordo sassello in tutte le ZPS e nelle ZSC sotto indicate, laddove consentito dalla normativa vigente, al 20 gennaio 2026:

IT2030003 Monte Barro;  
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;  
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo  
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;  
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;  
IT2070017 Valli di San Antonio;  
IT2080010 Garzaia di Sartirana;  
IT2080015 San Massimo;  
IT2080016 Boschi del Vignolo;  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0006 Lanche di Azzanello;  
IT20A0007 Bosco della Marisca;  
IT20A0015 Bosco Ronchetti;  
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
IT20A0020 Gabbioneta;  
IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello;

13. in tutte le ZPS ricadenti, anche solo in parte, nelle province di Bergamo e Brescia, laddove l'attività venatoria è comunque permessa dalla normativa vigente, **non sono consentite giornate integrative settimanali di caccia d appostamento fisso al tordo sassello nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 2025;**

14. è previsto il divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per cani di qualunque età, laddove permesso dalla normativa vigente, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria nelle ZSC di seguito indicate e fatte salve, ove presenti, maggiori limitazioni temporali già previste dalle Disposizioni integrative dei diversi territori inclusi nei confini amministrativi delle diverse Province:

IT2010002 Monte Legnone e Chiusarella;  
IT2010003 Versante Nord del Campo dei Fiori;  
IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori;  
IT2010005 Monte Martica;  
IT2010015 Palude Bruschera;

Prontuario predisposto da Federcaccia Lombardia realizzato mediante consultazione dei documenti ufficiali, che rimangono gli unici ad avere effettivo valore.



IT2010016 Val Veddasca;  
IT2010021 Sabbie d'Oro;  
IT2010022 Alnete del Lago di Varese;  
IT2020009 Valle del Dosso;  
IT2030001 Grigna Settentrionale;  
IT2030003 Monte Barro;  
IT2040024 da Monte Belvedere a Vallorda;  
IT2060001 Valtorta e Valmoresca;  
IT2060002 Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra;  
IT2060003 Alta Val Brembana - Laghi Gemelli;  
IT2060004 Alta Val di Scalve;  
IT2060005 Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana;  
IT2060007 Valle Asinina;  
IT2060008 Valle Parina;  
IT2060009 Val Nossana - Cima di Grem;  
IT2070002 Monte Piccolo - Monte Colmo;  
IT2070005 Pizzo Badile - Alta Val Zumella;  
IT2070006 Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro;  
IT2070011 Torbiera La Goia;  
IT2070012 Torbiere di Val Braone;  
IT2070017 Valli di San Antonio;  
IT2070018 Altopiano di Cariadeghe;  
IT2070022 Corno della Marogna;  
IT2080001 Garzaia di Celpenchio;  
IT2080006 Garzaia di S. Alessandro;  
IT2080011 Abbazia Acqualunga;  
IT2080015 San Massimo;  
IT2080016 Boschi del Vignolo;  
IT2080024 Sassi Neri - Pietra Corva;  
IT20A0001 Morta di Pizzighettone;  
IT20A0006 Lanche di Azzanello;  
IT20A0007 Bosco della Marisca;  
IT20A0015 Bosco Ronchetti;  
IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco;  
IT20A0018 Cave Danesi;  
IT20A0020 Gabbioneta;

15. per l'area di salvaguardia della ZSC IT2060016 Valpredina Misma, come definita e identificata cartograficamente nel PFV della Provincia di Bergamo con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 10 luglio 2013 è previsto che: non è consentita la caccia con l'impiego di cani, nonché il loro allenamento e addestramento, con l'eccezione, previa comunicazione all'Ente gestore, dell'uso del cane limiere abilitato per la caccia al cinghiale e dell'uso dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti. Le prescrizioni sopra riportate non sostituiscono quanto stabilito dalle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 generali e/o sito-specifiche e non sostituiscono le prescrizioni più stringenti date nelle Valutazioni di Incidenza dei singoli Piani Faunistico-Venatori provinciali e/o nelle Valutazioni di Incidenza relative a programmi/piani/interventi/attività di carattere faunistico-venatorio, ma sono da considerarsi aggiuntive.